



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 160 del 12 APR. 2016

OGGETTO: Approvazione Nuovo Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Comunale.

L'anno duemilasedici il giorno 12 del mese di Aprile in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior  
CHIOFALO Vincenzo  
CALCARA Paolo  
SIGNORELLO Girolamo  
STUPPIA Salvatore  
RIZZO Giuseppe  
MATTOZZI Matilde

- Sindaco  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
	X
	X
X	
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e l'apertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

**PREMESSO** che:

-con deliberazione di G.M. n.13/2012 è stato approvato il regolamento per l' avvocatura comunale contenente i criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai dipendenti dell' Avvocatura inquadrati in cat. D, in possesso di titolo professionale di avvocato ed iscritti al relativo Albo professionale;

**Visti:**

l'art. 27, CCNL 14.9.2000 per il Comparto;

- la L. 31.12.2012, n. 47, di riforma forense, il cui art. 23 ( Avvocati degli enti pubblici), stabilisce che “ (...) *Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato (...) ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta*”;

**Visto**, in particolare, l'art. 9 del D.L. 24.6.2014, n. 90 convertito con legge n. 114 del 11.8.2014, che ha modificato in modo sostanziale i principi per la corresponsione dei compensi dovuti alle avvocature comunali e prevede, tra l'altro, che:

- al fine di corrispondere i compensi dal 1° gennaio 2015 alle avvocature pubbliche, i regolamenti comunali dovranno adeguare le loro disposizioni in coerenza con i nuovi vincoli posti dalla normativa e, in mancanza di tale adeguamento, le Amministrazioni non potranno corrispondere i compensi professionali ai proprio avvocati. I compensi soggetti a tele regolamentazione riguardano sia le sentenze favorevoli con recupero delle spese alla controparte (art. 9 comma 3), sia un adeguamento in caso di pronuncia di spese compensate o transazioni a seguito di sentenza favorevole (art. 9 comma 6 primo periodo);

- in caso di spese poste a carico della controparte, la nuova normativa impone agli enti locali di disciplinare nei propri regolamenti i criteri e il riparto delle somme in base al rendimento individuale dei singoli avvocati, secondo parametri che tengano conto, tra l'altro, della puntualità negli adempimenti processuali;

- in caso di compensazione integrale delle spese, il limite economico è rappresentato dalle somme stanziare nel 2013;

- le nuove disposizioni legislative prevedono, inoltre, che i compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche agli avvocati dipendenti delle stesse siano computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23 ter del D.L. 201/2011 e successive modificazioni e che i compensi professionali dovuti, sia per le cause con compensazione delle spese, che per quelle poste a carico della parte soccombente, non possano superare il trattamento economico complessivo del singolo avvocato;

**Rilevato** che la normativa citata rappresenta la fonte vigente del diritto degli Avvocati degli enti locali a percepire compensi, costituenti corrispettivo di attività professionale di difesa in giudizio;

**Preso atto:**

- che il comma 457 dell'art.1 della legge 27.12.2013, n. 147 è abrogato dalla data di entrata in vigore del D.L. 24.6.2014, n. 90 e, per tanto, si applica esclusivamente ai compensi relativi a cause concluse favorevolmente con provvedimenti depositati tra l'1.1.2014 e il 24.6.2014;

- che l' art. 27 dei CCNL in precedenza citato, prevede che i compensi professionali vengano determinati secondo i principi di cui al Regio Decreto 27.11.1993 n. 1578 e che, a seguito

dell'abrogazione di tale legge, il rinvio debba intendersi ora riferito, come affermato da costante giurisprudenza, ai Parametri previsti dalla Legge professionale forense del 31.12.2012, n. 247 e indicati nel Decreto di cui all'art. 13, comma 6;

**Dato atto:** che la correlazione tra compensi professionali e retribuzioni di risultato è disciplinata dalla contrattazione decentrata integrativa, che all'attualità prevede che qualora i compensi professionali superino la retribuzione di risultato spettante quest'ultima non venga liquidata;

**Ritenuto** necessario procedere a disciplinare i compensi professionali spettanti agli avvocati componenti l'Avvocatura comunale e che svolgono attività di difesa dell'Ente in giudizio

**Ritenuto** opportuno disporre che l'applicazione della nuova disciplina riguarda i compensi relativi ai provvedimenti favorevoli depositati dopo il 24/06/2014;

Visto lo Statuto Comunale

Premesso quanto precede

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

Per i motivi di cui in narrativa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:

1. **APPROVARE** il Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Comunale, aggiornato, adeguato e modificato ai sensi della legge n. 247 del 31/12/2012, del D.M. n.55 del 10/03/2014, D.L. n.90/2014 convertito in legge n.114/2014, che fa parte integrante delle presente deliberazione;
2. **STABILIRE** che, a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento, è abrogata qualsiasi disposizione regolamentare adottata dal Comune con esso compatibile. Per tutto quanto non previsto nel Regolamento ed in quanto con essa compatibili, si applicano le norme del vigente ordinamento comunale degli uffici e servizi, la L. n.247/2012 e il D.M. n.55/2014
3. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e gestione delle Risorse per gli adempimenti di competenza.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE



**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91  
Castelvetro, li 12 APR, 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme  
attestazione del messo comunale, che la presente  
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castelvetro, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno dalla  
relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE



## **CITTÀ DI CASTELVETRANO**

# **REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE**

Approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 160 del 19.04.2016

Il presente regolamento si ispira ai principi di cui alla L. 247/2012 recante la "Nuova Disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense" fra i quali, di particolare rilievo:

**Art. 1:** *la funzione difensiva ha primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela è preposta; l'esercizio della professione di avvocato è diretto all'interesse pubblico; l'ordinamento forense garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati.*

**Art. 2:** *l'avvocato svolge la propria attività in libertà, autonomia e indipendenza; l'avvocato, nell'esercizio della propria attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.*

**Art. 3:** *l'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sull'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, proibità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa.*

**Art. 6:** *l'avvocato è tenuto alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e circostanze apprese nell'esercizio della propria attività nell'interesse dell'assistito.*

**Art. 23:** **(rubricato: "Avvocati degli Enti Pubblici")** *1.) fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici; ai quali venga assicurata piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato. 2.) Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale. 3.) Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine.*

Inoltre, il Regolamento tiene conto del vigente **Contratto Nazionale Enti Locali per l'area non dirigenziale** il quale, **all'art. 27**, prevede per gli Enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti che venga disciplinata la corresponsione dei compensi professionali, dovuti agli Avvocati a seguito di sentenza favorevole all'Ente; e dell' **art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 (rubricato "Riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici")** che prevede l'adeguamento dei regolamenti delle avvocature degli Enti pubblici alle disposizioni ivi stabilite.

## **INDICE:**

### **TITOLO I° - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO:**

**Art. 1 - OGGETTO**

**Art. 2 - COMPOSIZIONE - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA  
DELL'AVVOCATURA**

**Art. 3 - COMPITI**

**Art. 4 - AVVOCATO COORDINATORE**

**Art. 5 - RAPPORTI CON GLI UFFICI COMUNALI**

**Art. 6 - RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI**

**Art. 7 - NOMINA PERITI**

**Art. 8 - PRATICA FORENSE**

**Art. 9 - AVVOCATI DEL LIBERO FORO**

**Art. 10 - ATTIVITA' LEGALE IN CONVENZIONE**

**Art. 11 - INCOMPATIBILITÀ**

### **TITOLO II°- TRATTAMENTO ECONOMICO DELL'AVVOCATO:**

**Art. 12 - RICONOSCIMENTO COMPENSI PROFESSIONALI**

**Art. 13 - COMPENSI PROFESSIONALI**

**Art. 14 - ATTRIBUZIONE INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITA'**

**Art. 15 - CERTIFICAZIONE RELATIVA AI COMPENSI DOVUTI**

**Art. 16 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO**

**Art. 17 - FONDO SPECIALE DELL'AVVOCATURA.**

**Art. 18 - ACCESSO AGLI ATTI**

**Art. 19 - ENTRATA IN VIGORE**

**Art. 20 - NORME DI RINVIO**

## **Titolo I° - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

### **Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1) Il presente Regolamento disciplina, in adeguamento del precedente, adottato con deliberazione di G.M. n. 13 del 18.1.2012, le attribuzioni e le funzioni dell'Avvocatura Comunale ed i criteri di ripartizione dei compensi professionali di cui alla Legge 31.12.2012, n. 247 (abrogativa del Regio Decreto Legge 27 novembre 1933 n. 1578, rubricato: *'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore'*), sì come modificata ed integrata con D.L. n. 90/2014, convertito in L. 11.8.2014 n. 114.
- 2) L'Avvocatura comunale provvede, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Castelvetro e svolge anche attività di consulenza legale.
- 3) Gli Avvocati dell'Avvocatura Civica sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'Ordinamento della Professione Forense di cui alla citata L. 247/2012 e s.m.i., rivestendo il duplice *status* di professionisti legali e dipendenti di una pubblica amministrazione.
- 4) Gli avvocati svolgono le funzioni di competenza, con esclusione di ogni attività di gestione, in posizione di autonomia ed indipendenza dal Sindaco, dal Segretario Generale e dai Dirigenti preposti alla direzione dei Settori amministrativi dell'Ente.

### **Articolo 2 - COMPOSIZIONE**

- 1) L'Avvocatura comunale è costituita dagli avvocati iscritti per conto dell'Ente nell'elenco Speciale annesso all'Albo Ordinario degli Avvocati, tenuto presso i competenti Consigli dell'Ordine Professionale. In applicazione del *"Regolamento per la formazione permanente"* approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007 e s.m.i., gli avvocati hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi, partecipando agli eventi previsti dal suddetto regolamento con oneri e spese a carico dell'Ente.
- 2) Le spese di iscrizione degli Avvocati nell'elenco speciale annesso all'Albo Ordinario del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 3 e 23 della L. n. 247/2012, di cui al comma precedente, sono a carico del Comune, così come le quote annuali.
- 3) Gli avvocati facenti parte dell'Avvocatura Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 247/2012 e s.m.i., sono coperti da polizza assicurativa a carico dell'Ente per la responsabilità professionale derivante dall'esercizio dell'attività forense e per la consulenza legale prestata, per le fattispecie inerenti responsabilità per colpa non grave.
- 4) L'Avvocatura comunale è costituita, altresì, dal personale amministrativo assegnato all'Ufficio Legale per lo svolgimento dell'attività non professionale, diretto, per il suo funzionamento, dall'Avvocato Coordinatore.

Il servizio amministrativo dell'Avvocatura svolge, in via esemplificativa, le seguenti funzioni:

- a) riceve tutti gli atti notificati al Comune, al Sindaco e agli avvocati costituiti;
- b) si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'ufficio;
- c) cura la fascicolazione dei giudizi pendenti;
- d) cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
- e) è responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'avvocatura;
- f) predisporre gli atti di costituzione in giudizio, di impegno e di liquidazione di competenza del servizio;
- g) cura il calendario delle udienze e delle scadenze processuali.

### **Articolo 3 - COMPITI**

- 1) All'Avvocatura comunale spetta la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione sia nelle cause attive che passive, previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Municipale e conferimento della procura alle liti da parte del

Sindaco, e/o legale rappresentante dell'Ente. Gli avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

2) L'Avvocatura comunale cura la gestione delle controversie giudiziali, stragiudiziali, la mediazione, la negoziazione assistita e gli arbitrati. Le transazioni, le conciliazioni anche in esito alle mediazioni e gli arbitrati sono approvati dalla Giunta Municipale previa relazione dell'avvocato titolare della pratica e del dirigente competente per materia.

3) L'Avvocatura comunale svolge attività di consulenza legale in favore degli organi di governo dell'Ente, del Segretario Generale, del Presidente del Consiglio Comunale e di ciascun Dirigente in ordine a questioni giuridiche di particolare complessità, ove sussistano dubbi interpretativi sia dottrinari che giurisprudenziali. L'Avvocatura comunale esprime, altresì, il proprio parere in merito all'abbandono, alla rinuncia o alla transazione dei giudizi, sottoscrivendo gli atti ai fini della rinuncia alla solidarietà.

I pareri legali richiesti dai soggetti sopra individuati verranno espressi, di norma, entro 30 giorni dalla data di ricezione, salvo termini più brevi per motivi di urgenza da valutarsi da parte dell'Avvocato. Gli stessi non sono vincolanti per il richiedente. Detti pareri dovranno essere qualificati come atti riservati anche se potranno essere richiamati dai Responsabili di Settore negli atti di loro competenza.

4) Per tutte le controversie per le quali è ammessa la costituzione e la rappresentanza in giudizio a mezzo dei funzionari dell'Ente (a titolo esemplificativo: in materia di rapporti di lavoro, in materia tributaria e di opposizione a sanzioni amministrative) il rappresentante legale dell'Ente può conferire delega al Funzionario del Settore competente per materia, anche su proposta dell'Avvocatura Comunale ed in considerazione del carico di lavoro di quest'ultima e dell'opportunità di consentire una più snella gestione della controversia da parte dello stesso ufficio competente per materia, nonché dalla rilevanza economica e/o giuridico-amministrativa della controversia e della conseguente necessità di una difesa tecnica.

5) L'Avvocatura Comunale rappresenta e difende il Comune di Castelvetrano anche nei procedimenti di mediazione di cui al D. Lgs del 4.3.2010 n. 28 e del Decreto Legge n. 69 del 21.6.2013, ed in tutti i procedimenti di mediazione eventualmente introdotti da leggi successive, ivi compresa la negoziazione assistita di cui al D.L del 12.9.2014 n. 132, convertito in L n. 162/2014. Rimangono esclusi i procedimenti di mediazione in materia fiscale e tributaria, fatta salva, comunque, la possibilità per il Sindaco di attribuire specifico incarico.

6) Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 114/2014, l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi sopra indicati agli avvocati interni avviene in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro nonché della cura già operata di precedenti in materia, garantendo in ogni caso la parità di trattamento.

7) A tal fine, il responsabile dell'Avvocatura comunale, sentiti i colleghi avvocati, decide l'affidamento, anche congiunto, delle controversie, e, solo in caso di contrasto, detto affidamento sarà disposto dal Sindaco, sentito il Coordinatore dell'Ufficio.

8) La specificità dei compiti attribuiti agli Avvocati civici, non assimilabili a quelli di altri uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto a eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'autonomia di giudizio, ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali, ma comporta una serie di operazioni materiali ed intellettuali che sono ascrivibili alla loro responsabilità e che si svolgono non solo all'interno ma anche all'esterno dell'Ufficio.

9) Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa ed in ragione della peculiarità dell'attività professionale dell'Avvocatura, che si esplica anche al di fuori della sede comunale ed in orari anche diversi da quelli stabiliti per i dipendenti comunali, la prestazione di lavoro degli avvocati è svolta senza vincolo di orario, come tale svincolata dall'obbligo di contabilizzazione oraria.



10) Per l'espletamento della propria attività professionale, specificatamente per recarsi presso gli uffici giudiziari ove sono chiamati a svolgere la propria attività, fatti salvi i casi in cui esista la disponibilità di autovetture dell'Ente, è consentito agli Avvocati dell'Avvocatura Comunale l'utilizzo del mezzo proprio. In detta ipotesi è riconosciuto all'Avvocato il diritto al rimborso nella misura determinata in via generale con deliberazione di G.M.

11) Stante la particolarità dello *status* dei dipendenti Avvocati e l'autonomia rispetto all'apparato amministrativo di cui godono, la valutazione dell'Avvocato è distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi dell'Ente.

12) Allo scopo di consentire all'Avvocatura Civica di poter svolgere nel migliore dei modi i suoi compiti, sono messi a disposizione dall'Ente i mezzi finanziari necessari per acquistare raccolte giuridiche, dottrinali e giurisprudenziali, abbonamenti e riviste anche in via telematica. La dotazione strumentale è assicurata, su relazione dell'avvocato coordinatore, in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente. Detta dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.

Di tale materiale giuridico e strumentale l'Ente rimane l'esclusivo proprietario riconoscendo agli operatori dell'ufficio legale il solo diritto d'uso.

13) Il Comune anticipa le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, Contributo Unificato, marche da bollo e altro), nessuna esclusa. Per motivi di urgenza e/o contingibili, il legale può anticipare le predette somme e l'Ente le rimborserà senza ritardo, previa esibizione di idonea documentazione.

#### **Articolo 4 - AVVOCATO COORDINATORE**

1) Alla direzione dell'Avvocatura comunale e al coordinamento degli avvocati e del personale amministrativo è assegnato un Coordinatore, nominato con provvedimento del Sindaco. L'Avvocato Coordinatore, abilitato all'esercizio della professione presso la Suprema Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori, sovrintende:

- alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi, all'informazione ed alla collaborazione reciproca tra gli avvocati;
- all'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi agli avvocati secondo l'ordine cronologico salva l'opportunità di derogare in considerazione del livello di specializzazione conseguito da ciascun avvocato in particolari materie e previa disponibilità dello stesso;
- alla determinazione dell'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura comunale ed alla promozione dell'esame e della decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo;
- alla designazione e nomina, ove occorra, dell'Avvocato domiciliatario dell'Ente, nel rispetto di quanto statuito nel successivo art. 9;
- all'espletamento dei compiti di direzione e coordinamento scaturenti dal presente regolamento, anche se espressamente non indicato.

2) Il Sindaco, nel caso di assenza o di impedimento, anche temporaneo, dell'avvocato coordinatore, provvederà a nominare l'avvocato coordinatore vicario.

#### **Articolo 5 - RAPPORTI CON GLI UFFICI COMUNALI**

1) I Dirigenti dei Settori sono tenuti a fornire all'Avvocatura comunale, nel rigoroso rispetto dei tempi stabiliti dall'Avvocato assegnatario del procedimento, tutti i chiarimenti e le notizie relative alla questione trattata, mediante dettagliata ed analitica relazione tecnico-descrittiva sulle circostanze che hanno dato origine alla controversia, con le indicazioni di tutti gli elementi di fatto e di diritto delle questioni trattate, in uno alle conclusioni proposte, con trasmissione cartacea e telematica di copia conforme dei documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, agevolandone, in siffatto modo, l'obbligatorio deposito telematico presso le varie sedi giudiziarie. Ciò al mero fine di evitare decadenze e preclusioni processuali di rito e di merito, idonee a compromettere l'esito della lite. In difetto, l'Avvocatura comunale provvederà a segnalare

l'inadempienza al Capo dell'Amministrazione, al Segretario Generale ed al Nucleo di Valutazione per i conseguenti provvedimenti disciplinari e di valutazione dell'eventuale danno erariale.

2) La Direzione interessata è tenuta, altresì, ad aggiornare l'Avvocatura degli eventuali sviluppi della questione che ha dato origine alla lite. I Dirigenti dei Settori sono anche tenuti a fornire, a richiesta degli Avvocati, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura comunale.

### **Articolo 6 – RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI**

1) L'Avvocatura comunale riceve tutti gli atti notificati all'Amministrazione ed al suo Legale Rappresentante. Per gli atti notificati a persone diverse dal Legale Rappresentante l'Avvocatura comunale non è autorizzata alla ricezione.

### **Articolo 7 – NOMINA PERITI**

1) L'avvocatura comunale può formulare al Sindaco, nel caso di necessità e/o di opportunità, la proposta di nominare, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, ivi compresa quella di negoziazione assistita, periti di parte interni all'Amministrazione. Qualora non vi siano all'interno dell'Ente professionalità adeguate è ammesso il ricorso ad esperti esterni in possesso di comprovata esperienza.

### **Articolo 8 - PRATICA FORENSE**

1) Presso l'Avvocatura comunale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato da parte di soggetti anche non dipendenti dell'Ente. I praticanti verranno selezionati dagli avvocati dell'Avvocatura comunale sulla base del voto di laurea e di un colloquio. La pratica non costituisce titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione comunale e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione, salvo proroga ove consentito dalla legge. L'avvocatura comunale, nel caso di comportamenti del praticante contrari al decoro ed all'interesse dell'Ente ovvero per esigenze correlate alla riorganizzazione dell'Ufficio Legale, ha piena facoltà di interrompere in qualsiasi momento il rapporto di praticantato, dietro preavviso di almeno quindici giorni. La pratica forense da parte di personale dipendente è consentita previo nulla osta del Dirigente del Settore di appartenenza.

### **Articolo 9 - AVVOCATI DEL LIBERO FORO**

1) Nei casi di particolare complessità e/o alta specializzazione non presente all'interno dell'Avvocatura comunale e nei casi di evidente opportunità e/o incompatibilità, ivi compresi quelli di eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura, potranno essere conferiti incarichi esterni ad avvocati del libero foro, specialisti nella materia oggetto della controversia. E' consentito, altresì, fare ricorso ad avvocati del libero foro in presenza di relazione motivata dell'Avvocato coordinatore circa l'impossibilità di effettuare regolarmente gli adempimenti giudiziali e stragiudiziali di competenza a causa del carico di lavoro della locale avvocatura.

2) L'affidamento degli incarichi a legali esterni è effettuato con deliberazione della Giunta Municipale.

3) Ogni incarico dato ad Avvocati esterni deve essere regolato da un apposito disciplinare, accettato dal professionista e contenente l'importo del compenso per l'intera prestazione. Tale compenso dovrà essere quantificato secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10/03/2014 (regolamento per la determinazione dei parametri di liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L. n. 247 del 31/12/2012), al quale verrà apportata una diminuzione non inferiore al 30% rispetto ai valori medi ivi indicati. I compensi concordati con l'Avvocato esterno dovranno avere copertura finanziaria, dovendo la spesa essere contenuta nel bilancio dell'Ente, sì come previsto dal Testo Unico n. 267/2000 e s.m.i.

4) Il disciplinare di incarico del Professionista designato dovrà indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni che da questi dovessero essere provocati nell'esercizio dell'attività professionale, nonché la dichiarazione in ordine alla regolarità contributiva.

### **Articolo 10 – ATTIVITA' LEGALE IN CONVENZIONE**

1) L'Avvocatura comunale può fornire consulenza, assistenza e patrocinio legale ad altri Comuni e Società partecipate ed altri Enti Pubblici, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 24 L. 142/1990 e art. 2, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, nonché dell'art. 30 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, compresi i compensi professionali spettanti ai componenti l'Avvocatura comunale, nonché al personale amministrativo che ivi si intenda utilizzare.

### **Articolo 11 - INCOMPATIBILITÀ**

1) Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si applicano agli avvocati comunali le norme di cui al regolamento comunale, approvato con Deliberazione di G.M. n. 223 del 21.05.2015, al quale si rimanda.

## **Titolo II° -TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE AVVOCATO -**

### **Articolo 12 – RICONOSCIMENTO COMPENSI PROFESSIONALI**

1) Il dipendente comunale che svolge funzioni di Avvocato percepisce, in ossequio a leggi, norme contrattuali collettive vigenti ed alla contrattazione integrativa, il trattamento economico relativo alla categoria di appartenenza ed alla posizione economica in godimento, comprensivo di eventuali indennità connesse alla posizione rivestita, fatto salvo in ogni caso il diritto a un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, in ossequio ai disposti di cui all'art. 23, comma 1, della Legge n. 247/2012.

2) Agli avvocati dipendenti dell'Avvocatura comunale spettano, nel rispetto dei principi del D.L. n. 90/2014, convertito in L. 11 agosto 2014 n. 114, ed in conformità alle norme del C.C.N.L. - Enti Locali, i compensi professionali per la tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente nella misura e secondo le modalità stabilite dalle legge e dal presente regolamento.

3) I compensi professionali, in quanto caratterizzati dalla corrispettività, certezza e continuità, devono intendersi, ai fini della contribuzione, quali emolumenti rientranti nella nozione di retribuzione annua e faranno carico all'Ente con imputazione ai competenti capitoli di bilancio, come appresso regolamentato.

### **Articolo 13 – COMPENSI PROFESSIONALI**

1) I compensi professionali di cui all'art. 9 del D.L. n. 90/2014 e successiva Legge di conversione n. 114/2014, sono quantificati nelle apposite notule di cui ai successivi articoli, redatte dagli Avvocati assegnatari dei giudizi in conformità delle tariffe forensi di cui al D.M. n. 55/2014.

2) In caso di condanna della parte avversa alle spese, competenze, accessori e rimborso spese generali, liquidata dall'autorità giudiziaria, la misura dei compensi spettanti agli Avvocati ai sensi e per gli effetti del citato art. 9, commi 3 e 5 del D.L. n. 90/2014, è limitata all'importo liquidato dal Giudice, previo recupero dello stesso, da attivarsi a cura dell'Avvocato. Nel caso di mandato congiunto le predette somme sono ripartite tra gli avvocati patrocinatori della lite in base al rendimento individuale e alla puntualità negli adempimenti processuali, previa predisposizione di apposita nota a cura dei legali incaricati.

3) In caso di sentenza favorevole con compensazione totale o parziale dei compensi di giudizio, di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., all'Avvocato spettano, per l'attività professionale effettivamente svolta, secondo il valore della controversia, i compensi previsti dalla Tariffa Professionale di cui al D.M. n. 55/2014 ridotti del 30% e con le limitazioni di cui ai commi seguenti, *"... ben potendo l'Ente aumentare le risorse stanziare per il riconoscimento di compensi professionali agli avvocati comunali interni in caso di vittoria con compensazione di spese, in una misura pari alla somma complessiva che il medesimo avrebbe dovuto correttamente impegnare e liquidare nel corso dell'esercizio 2013"* (sic. Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo, 22.12.2015, deliberazione n. 82/2015).

4) Nelle ipotesi di cui al superiore comma 3, all'Avvocato competono, a titolo di compenso, per l'attività effettivamente espletata, gli importi relativi all'attività meglio specificata in ragione di ogni singola fase individuata dalla Tariffa Professionale approvata con D.M. n. 55/2014.

5) Nella determinazione del compenso professionale, per l'attività effettivamente espletata, l'Avvocato dipendente dovrà attenersi strettamente al valore della controversia contenuta nell'atto introduttivo, secondo gli scaglioni individuati nella suddetta Tariffa Professionale, con esclusione di qualsiasi aumento, senza tener conto della natura, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, dei risultati del giudizio o dei vantaggi conseguiti dall'Ente, del numero di parti contro cui il giudizio è svolto.

6) I compensi professionali spettanti all'avvocato, liquidati nei limiti di cui ai successivi articoli, potranno essere pagate nel rispetto del tetto retributivo individuale generale di cui all'art.23 ter della L. 214/2011, nonché del tetto retributivo individuale specifico posto dall'art. 9, comma 7, della L. n. 114/2014;

7) I compensi professionali di cui al comma 3° del presente articolo, ai fini della contribuzione previdenziale, devono intendersi quali emolumenti rientranti nella nozione di retribuzione annua; essi faranno carico all'Ente, con imputazione al capitolo di bilancio relativo al "fondo speciale dell'avvocatura per le spese legali".

8) In caso di incarico congiunto con professionisti esterni, gli importi dovuti sono ridotti della metà. Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione.

9) I compensi di cui ai precedenti commi sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi). Restano a carico del bilancio comunale gli oneri fiscali relativi all'IRAP.

10) Per sentenze devono intendersi tutti i provvedimenti giurisdizionali comunque denominati (solo a titolo meramente esemplificativo: sentenze, decreti, ordinanze, provvedimenti di assegnazione somme e di liquidazione di competenze nelle procedure esecutive, mobiliari ed immobiliari lodi, verbali, decreti ingiuntivi non opposti, etc.) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori (giudice civile, penale, amministrativo, giudici speciali, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica o della Regione Siciliana) idonei a definire la controversia, anche in via provvisoria o cautelare.

11) Per sentenze favorevoli, oltre a quelle nelle quali controparte sia soccombente, si intendono anche quelle ove le domande e/o eccezioni dell'Ente siano state totalmente o parzialmente accolte. Sono considerati favorevoli anche quei provvedimenti che, pur non pronunciando nel merito del giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione (come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, la nullità, l'inammissibilità, l'irricevibilità o improcedibilità del ricorso, il difetto di legittimazione ad agire, sentenze che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività della controparte, rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, per mancata comparizione delle parti all'udienza, per abbandono della causa o transazione, sentenze di perenzione, sentenze e/o decreti di perenzione che pronunciano l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, per carenza di interesse).

12) I compensi di cui al presente articolo sono dovuti per ogni fase del giudizio.

13) Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, è rimessa alla contrattazione collettiva decentrata la definizione dei criteri di riparto dei compensi professionali in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto, tra l'altro, della puntualità negli adempimenti processuali. I criteri di cui sopra troveranno applicazione per le sentenze e/o decisioni che saranno emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

14) Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, commi 1 e 5, della L. n. 114/2014, le somme verranno ripartite agli Avvocati dell'Avvocatura Comunale secondo i seguenti criteri:

a) il 70% in favore del legale che ha curato la lite;

- b) il 10% in favore dell'Avvocato Coordinatore;
- c) il 10% in favore degli altri legali in servizio al momento della pubblicazione della sentenza/ordinanza, sempre che gli stessi abbiano effettivamente collaborato e prestato la loro attività, da attestarsi da parte dell'Avvocato Coordinatore;
- d) il restante 10% da ripartire fra il personale amministrativo dell'Avvocatura che partecipa alla fase istruttoria e coadiuva gli avvocati nello svolgimento dell'attività professionale, concorrendo a pieno titolo al raggiungimento degli obiettivi, da certificarsi a cura dell'avvocato assegnatario della pratica.

15) I compensi professionali per cui sia maturato il diritto, spettano agli Avvocati collocati in quiescenza, a qualunque titolo, fino alla completa erogazione delle spettanze secondo i criteri di ripartizione vigenti nel periodo.

16) L'Amministrazione comunale ai fini della liquidazione del compenso rimane facultata a disporre di ogni forma di controllo che riterrà opportuno su tutte le pratiche, ovvero estraendo un campione delle stesse.

#### **Articolo 14 – ATTRIBUZIONE INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITA'**

1) L'incarico di alta professionalità, ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L. – Enti Locali del 22/01/2004, nella misura fissata dal contratto collettivo decentrato integrativo, viene attribuito agli avvocati iscritti all'Albo dei Cassazionisti.

#### **Articolo 15 – CERTIFICAZIONE RELATIVA AI COMPENSI DOVUTI**

1) Nelle ipotesi di compensi recuperati, liquidati con sentenza a carico delle parti soccombenti, l'Avvocato o gli Avvocati che hanno rappresentato e difeso l'Amministrazione in giudizio sono tenuti a presentare all'Avvocato Coordinatore apposita notula indicante gli estremi della sentenza unitamente a copia della relativa reversale d'introito.

2) La congruità delle notule è autocertificata dall'Avvocato che l'ha redatta e vistata dall'Avvocato Coordinatore.

3) La liquidazione dei compensi professionali determinati in conformità al presente regolamento, è effettuata con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali.

#### **Articolo 16 – RETRIBUZIONE DI RISULTATO**

1) All'avvocato titolare di alta professionalità la retribuzione di risultato viene attribuita per intero qualora l'importo dei compensi professionali spettanti nell'anno di riferimento sia uguale o inferiore ad € 5.000,00, al netto di oneri riflessi ed IRAP.

2) Nel caso che l'importo dei compensi professionali spettanti nell'anno di riferimento sia compreso tra € 5.001,00 ed € 7.500,00, al netto di oneri riflessi ed IRAP, la retribuzione di risultato viene decurtata del 30%, fermo restando che deve essere garantito il trattamento minimo di cui al primo comma, (cioè risultato + € 5.000,00).

3) Nel caso che l'importo dei compensi professionali spettanti nell'anno di riferimento sia compreso tra € 7.501,00 ed € 10.000,00, al netto di oneri riflessi ed IRAP, la retribuzione di risultato viene decurtata del 50% ed in ogni caso, deve essere garantito il trattamento di cui al primo comma.

4) Nel caso che l'importo dei compensi professionali spettanti nell'anno di riferimento, sia superiore ad € 10.001,00, al netto di oneri riflessi ed IRAP, la retribuzione di risultato non compete.

#### **Articolo 17 – FONDO SPECIALE AVVOCATURA.**

1) Nei casi in cui il presente regolamento pone a carico dell'Ente somme relative a competenze professionali spettanti all'avvocato interno, le stesse potranno essere liquidate nei limiti del fondo costituito mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio, denominato "fondo speciale avvocatura comunale", secondo l'importo indicato dall'Amministrazione Comunale, finanziato annualmente con risorse di bilancio. Il fondo è pari ad € 30.000,00 inclusi oneri riflessi ed IRAP

2) Qualora le somme maturate nell'anno solare di riferimento siano eccedenti rispetto al fondo stanziato, la quota in esubero non viene corrisposta e si intende integralmente soddisfatta e

tacitata nei limiti del fondo stesso, senza che l'avente diritto possa avanzare alcuna pretesa e/o rivendicazione al riguardo.

3) L'importo del fondo è soggetto a verifica biennale e potrà essere adeguato, in sede di predisposizione del bilancio annuale, in misura pari al 5%, qualora la media degli importi eccedenti il fondo nel biennio precedente superi l'importo massimo del fondo in misura superiore al 10%.

In detto istituendo fondo speciale, confluiranno, altresì:

a) gli importi riconosciuti in sentenza a titolo di compensi liquidati dall'Organo Giudiziario e/o Decidente a seguito di decisioni favorevoli all'Ente, incamerati in quanto corrisposti dalla parte soccombente;

b) gli importi delle spese generali riconosciute e/o dovute come per legge a seguito di sentenza favorevole con liquidazione dei compensi di lite in favore dell'Ente, corrisposti dalla parte soccombente, imputati quali risorse accessorie per la incentivazione della produttività, destinati a finanziare progetti di produttività in favore del personale amministrativo dell'Avvocatura, con esclusione del personale titolare di posizione organizzativa. La liquidazione degli incentivi in favore del personale amministrativo verrà disposta annualmente con determina del responsabile dell'Area Amministrativa, entro il I trimestre dell'anno successivo, fra i dipendenti non avvocati, sulla base del grado di raggiungimento dei risultati stabiliti nel progetto obiettivo.

## **Articolo 18 ACCESSO AGLI ATTI**

1) Ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., considerati il segreto professionale e l'obbligo di non divulgazione nonché la necessità di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso:

- i pareri resi dall'Avvocatura Comunale ovvero da legali del libero Foro su incarico dell'Ente, relativi a liti potenziali e/o in atto;
- gli atti defensionali;
- le relative consulenze tecniche;
- tutta la corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

## **Articolo 19 – ENTRATA IN VIGORE**

1) Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data della sua adozione da parte della Giunta Municipale, e trova applicazione per le sentenze, ordinanze e provvedimenti in genere depositati dopo il 24.06.2014, mentre per quelle precedenti trova applicazione il previgente Regolamento, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 13 del 18.01.2012.

## **Articolo 20 – NORME DI RINVIO**

1) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di cui alla legge 31 dicembre 2012 n. 247 (rubricata: "*nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18.01.2013, alle tariffe Professionali di cui al Decreto Ministeriale n. 55/2014, al Regio Decreto Legge 27/11/1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla legge 22/01/1934, n. 36, al R.D. 22/01/1934, n. 37, ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali Lavoro di Categoria e al Codice Deontologico per la Professione di Avvocato.